

ASSOCIAZIONE "Amici del Parco di Mezzocammino" Roma

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede legale e operativa in Roma - Via F.B. Rastrelli 11-00128

STATUTO

L'Associazione "Amici del parco di Mezzocammino", (in seguito definita APM) è costituita su base volontaria, apolitica, non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

tutela dell'ambiente - protezione degli animali - miglioramento costante della qualità della vita dei cittadini.

L'APM è stata costituita dai seguenti soci fondatori: Turco Mario abitante in Roma Via F.B. Rastrelli 11, Zacchei Luigi, Mattei Roberto, Di Censo Maurizio, Massimo Tesei, Flaviano Biasotti, Aniello Di Nicuolo e Giovanna Fontani che hanno scritto e approvato il seguente Statuto.

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita l'APM di volontariato, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata " Amici del Parco di Mezzocammino" con sede in Roma - Via F.B. Rastrelli 11.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 Carattere della Associazione

L'Associazione ha carattere culturale e socio-educativo, svolge una costante azione di monitoraggio sullo stato di vivibilità del territorio, impegnandosi ad intervenire sulle situazioni di degrado con particolare riferimento al territorio della XII Circoscrizione. A tal fine promuove ed attiva un dialogo costante con i rappresentanti delle istituzioni per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi.

Art. 3 Durata della Associazione

La durata è illimitata.

Art. 4 Scopi della Associazione

L'Associazione, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ha scopi culturali, educativi, scientifici e sociali e si propone di promuovere tutte le iniziative necessarie, finalizzate a:

- conservare, tutelare e valorizzare l'intero patrimonio del Parco di Via di Mezzocammino - ambientale, naturalistico, architettonico, culturale - quale bene irrinunciabile per la cittadinanza tutta;
- conservare, recuperare, tutelare e valorizzare tutte le strutture del Parco di Via di Mezzocammino;
- sostenere, contribuire a sviluppare e potenziare le attività esistenti, impegnandosi a:
 - a) preservare la compresenza dell'area ludica per i bambini;
 - b) proporre la istituzione di un'area per il tempo libero delle persone anziane;
 - c) promuovere, organizzare e gestire ogni tipo di iniziativa in tutti i campi dello sport in genere;
 - d) promuovere e costituire aree per il passeggio dei cani;

- e) promuovere la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi, iniziative ed attività, anche attraverso una costante, corretta e puntuale azione di informazione rivolta ai cittadini, a mezzo stampa e/o per via telematica.

S O C I

Art. 5 Requisiti dei Soci

Sono Soci della Associazione le persone fisiche che si riconoscono nella finalità dell'Art.4 dello Statuto.

I Soci sono distinti in tre categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione.
- Soci Ordinari: coloro che sono iscritti alla Associazione.
- Soci Juniores: coloro che sono iscritti alla Associazione di età inferiore ai 18 anni.

Art. 6 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci avviene su richiesta degli interessati e dietro conferimento dei dati personali seguiti dalla firma dell'interessato. I dati personali saranno trattati per l'aggiornamento del Libro Soci e per tutti i processi necessari al corretto andamento della gestione dell'Associazione. In qualsiasi momento il Socio potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo a Amici del Parco di Mezzocammino - Via F.B.Rastrelli 11 - 00128 Roma, oppure e-mail a mario.turco@gmail.com

Art.7 Doveri dei Soci

L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario, e per questo motivo viene chiesto ai Soci, quando possibile di contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità.

Art.8 Organi della Associazione

Organi della Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo composto dai soci fondatori,
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente

ASSEMBLEA

Art.9 Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione delle attività svolte nell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare le attività future. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo,
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

Art.10 Convocazione della Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante pubblicità.

La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno (gli argomenti da trattare) oltre al luogo, data e ora della adunanza.

Art.11 Costituzione e deliberazioni della Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da altro Socio mediante semplice delega scritta che deve essere consegnata a chi presiede l'Assemblea prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Art.12 Soci Juniores

I Soci Juniores hanno diritto di partecipare alle Assemblee della Associazione in modo attivo. Un loro rappresentante, eletto tra i Soci Juniores e segnalato al Presidente, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo: in entrambi i casi, data la minore età, il loro voto non può determinare il quorum costitutivo e/o la maggioranza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive della Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- c) procedere all'inizio di ogni anno sociale comunque entro il 31 marzo, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertarne la permanenza dei requisiti di ammissione, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- d) deliberare sulla adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività della Associazione stessa designandone i rappresentanti scelti tra i Soci;
- e) provvedere alla nomina del primo Presidente al momento della costituzione dell'Associazione che resterà in carica per un triennio;
- f) nominare i due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.14 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori e può essere di volta in volta integrato con la partecipazione dei soci che abbiano specifiche competenze relativamente agli obiettivi prefissati.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso spese eventualmente sostenute per conto della Associazione, autorizzate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e gli atti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato all'inizio della riunione.

PRESIDENTE

Art.16 Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.17 Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un triennio e comunque fino alla Assemblea che procede al rinnovo delle le cariche sociali.